

ALLEGATO 3

5-03851 Comaroli: Chiarimenti in merito alle attività di gestione dei rifiuti assoggettabili ad aliquota IVA ridotta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama in premessa l'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 il quale, sostituendo il punto 127-*sexiesdecies*) della Parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, modifica l'elenco dei beni e servizi assoggettati ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento in modo tale da escludere dallo stesso il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.

Il nuovo testo del citato punto 127-*sexiesdecies*), con l'inciso « esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia », a parere dell'interrogante, sembrerebbe escludere espressamente dall'aliquota agevolata solo le suddette due operazioni di smaltimento definitivo dei rifiuti, ritenendo applicabile alle altre prestazioni di servizi l'aliquota IVA del 10 per cento.

Tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare « al fine di chiarire come vada interpretato l'inciso “esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia” ai fini della corretta applicazione dell'aliquota Iva alle prestazioni di gestione dei rifiuti » e « se, per le altre prestazioni di gestione dei rifiuti che non rientrano nell'ambito del conferimento in discarica e dell'incenerimento senza recupero efficiente di energia, rimangono validi i documenti emanati dall'Agenzia delle entrate ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si fa presente che il numero 127-*sexiesdecies*) della tabella A,

parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come risultante dalle modifiche recentemente apportate dall'articolo 1, comma 49, della legge di bilancio 2025, stabilisce che sono soggette ad IVA, con aliquota del 10 per cento, le « prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia, come definite dall'articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto legislativo, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione ».

Nella relazione illustrativa si chiarisce che l'innalzamento dell'aliquota IVA, dal 10 per cento al 22 per cento, per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti, risponde alla finalità di eliminare un « sussidio ambientale dannoso », in coerenza con il disposto delle direttive unionali in tema di economia circolare, a mente delle quali lo smaltimento in discarica dovrebbe costituire una opzione residuale.

Ciò posto, in merito ai quesiti interpretativi formulati dall'interrogante, è necessario, in via preliminare, stabilire quali sono le attività che rientrano nella definizione di « conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energia ».

Al riguardo, occorre tenere conto che per la nozione di « conferimento » in discarica non esiste una disposizione legislativa che ne fornisca la definizione espressa.

L'attività di conferimento in discarica non è, infatti, definita specificamente dal codice dell'ambiente. In particolare, l'articolo 183 del predetto codice, alla lettera n)

si limita a definire la « gestione » dei rifiuti come « la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammentati ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati ».

È necessario, poi, stabilire a quali tra le attività ricomprese in quella di gestione dei rifiuti, così come definita dal codice dell'ambiente, debba ritenersi riconducibile l'attività di conferimento in discarica, definizione che non costituisce una nozione di carattere fiscale in quanto implica l'interpretazione di una disposizione non avente natura tributaria.

Sul punto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di chiarire l'ambito di applicazione della disposizione relativamente all'esclusione dell'applicazione dell'IVA agevolata per il conferimento in discarica dei rifiuti, rappresenta che la locuzione « conferimento » ricorre sia nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, per indicare l'azione di « consegna » dei rifiuti che avviene tra i soggetti a vario titolo impegnati nel ciclo di gestione dei rifiuti. In tal senso, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica precisa che l'esclusione dell'IVA agevolata interessa solo l'operazione di consegna dei rifiuti a un impianto di discarica e non anche la fase antecedente del trasporto che, non essendo espressamente prevista come esclusione dalla nonna in esame, deve considerarsi rientrare nelle « prestazioni di gestione » con IVA agevolata. Sul punto, infatti, si osserva che l'operazione di trasporto rientra nella definizione di « gestione dei rifiuti » di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *n*) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.